

pagate (Art. 4°). -

Rischio di invalidità? - Con le attuali condizioni generali di polizza l'extra rischio per invalidità viene concesso soltanto a coloro che sono iscritti alla Cassa Nazionale delle Assicurazioni Sociali od altro ente di assicurazioni sociali legalmente autorizzato. Non sembra opportuna tale limitazione e pertanto si propone di estendere la concessione dell'extra rischio di invalidità a tutti coloro che ne faranno apposita richiesta in proposta, in quanto però abbiano i requisiti d'uso. Per coloro che sono iscritti alla Cassa Nazionale delle Assicurazioni Sociali, la prova dell'invalidità sarà data dall'effettiva riscossione dall'ente suindicato della relativa pensione o indennità, mentre tutti gli altri dovranno presentare, ed a loro spese, un certificato medico redatto da un medico fiduciario dell'Istituto. Si è ritenuto anche opportuno modificare l'importo dei premi unici a carico degli assicurati per la concessione di tale extra rischio diminuendoli e precisando (cioè che era sfuggito nelle attuali condizioni di polizza) che essi si riferiscono ad una quota di premio.